

**UNIONE DEI COMUNI
DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO**

(già Unione dei Comuni Montiferru Sinis)

Sede: Via S.Agostino, 18 - 09070 - Milis (OR)

Codice fiscale: 90040120959 - tel.0783 590100 fax. 0783 518226

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI,
VANTAGGI ECONOMICI, SUSSIDI E/O PROVVIDENZE IN FAVORE DI
SOGGETTI TERZI**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 20 del 16.12.2019

Sommario

| | |
|---|----|
| art. 1 – finalità..... | 4 |
| art. 2 - campo di applicazione | 4 |
| art. 3 - settori d'intervento..... | 4 |
| art. 4 - ammissibilità..... | 5 |
| art. 5 - esclusione..... | 5 |
| art. 6 - modalità e termini di presentazione dell'istanza | 6 |
| art. 7 - erogazione dei contributi | 7 |
| art. 8- procedimento | 8 |
| art. 9 – spese ammissibili | 9 |
| art. 10 - spese non ammissibili | 9 |
| art. 11 – modalità di rendicontazione..... | 10 |
| art. 12 - tracciabilità dei flussi finanziari | 10 |
| art. 13 – contributi straordinari | 11 |
| art. 14 – patrocino e altri tipi di vantaggi economici..... | 11 |
| art. 15 – norme finali | 11 |
| art. 16 – entrata in vigore..... | 12 |

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina la concessione, da parte dell'Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente "contributi", in favore di Enti, Associazioni, Comitati, ONLUS, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative per interventi e iniziative che si svolgono nel territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione ossia nel territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione aventi carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.

L'Unione eroga contributi a sostegno dell'attività e/o delle iniziative proposte dalle Associazioni che perseguono finalità di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo, sportivo e di interesse generale ritenendole meritevoli di sostegno pubblico con la finalità di farne strumenti di coesione, di condivisione e di partecipazione dei cittadini, nonché di promozione e valorizzazione del territorio dell'Unione.

Art. 2 - Campo di applicazione

L'Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano nell'ambito dei suoi poteri di autonomia regolamentare, adotta il presente atto e, a norma dell'art. 12 della L. 241/90 e nello spirito di attuazione delle misure di programmazione previste dal D. Lgs. 267/2000, disciplina la concessione di contributi, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

L'Unione può sostenere le attività di cui sopra attraverso:

- a) erogazione di contributi in denaro ordinari o straordinari;
- b) patrocinio;
- c) fornitura di prestazioni e/o servizi;
- d) concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi anche pubblicitari, strumenti ed attrezzature.

Art. 3 - Settori d'intervento

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi per i seguenti settori d'intervento:

- a) iniziative culturali, educative e sociali;
- b) iniziative ricreative e del tempo libero;
- c) iniziative di promozione del turismo e dell'immagine turistica e del territorio;
- d) iniziative di protezione civile;
- e) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali;
- f) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità;
- g) attività teatrali, musicali, cinematografiche e delle altre arti visive;
- h) convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali;
- i) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche e musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- j) iniziative che promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani cittadini residenti nel territorio comunale e quelli di altre comunità regionali, nazionali o estere.

Art. 4 - Ammissibilità

Possono presentare all'Unione istanza per la concessione di contributi Enti, Associazioni, Comitati, ONLUS, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative, che operano, senza finalità

di lucro, all'interno del territorio dell'Unione, in possesso di atto costitutivo e statuto regolarmente registrato, regolarmente iscritti agli appositi Albi di uno dei Comuni dell'Unione del Montiferru e Alto Campidano.

Art. 5 - Esclusione

Restano esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:

- a) tutte le manifestazioni organizzate direttamente dall'Unione autonomamente o in concorso con altri Enti;
- b) le quote associative ad Enti, Istituzioni e Fondazioni cui l'Unione partecipa a termine dei relativi Statuti.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione dell'istanza

Al fine di procedere all'avvio del procedimento finalizzato all'erogazione dei contributi ai sensi del presente regolamento, annualmente la Giunta dell'Unione, con apposita deliberazione, definisce gli indirizzi a cui dovrà attenersi l'Ufficio Amministrativo, indicando nello specifico a quanto ammonta il budget complessivo assegnato allo specifico procedimento.

La concessione dei contributi avverrà sulla base di una graduatoria, elaborata dal settore amministrativo, che per l'assegnazione del punteggio terrà conto dei seguenti criteri:

- Anni di attività dell'associazione:
 - fino a 5 anni - 1 punto,
 - tra 5 e 10 anni - 2 punti,
 - oltre 10 anni - 3 punti.
- Carattere comunale o sovracomunale dell'evento:
 - comunale - 1 punto,
 - sovracomunale fino a n. 3 Comuni - 2 punti,
 - sovracomunale oltre n. 3 Comuni - 3 punti.
- Collaborazione di più associazioni, comitati, gruppi per la realizzazione dell'evento anche appartenenti a più comuni:
 - collaborazione fino ad altre due associazioni – 1 punto,
 - tra 3 e 5 associazioni – 2 punti,
 - oltre 5 associazioni – 3 punti.
- Gratuità di accesso alle attività organizzate:
 - gratuità dell'evento 3 punti,
 - non gratuità 0 punti.
- Articolazione e dettaglio delle attività proposte nell'ambito dell'evento
- Rilevanza e originalità nella proposizione di ulteriori eventi e manifestazioni sinora non realizzati:
 - non ancora realizzati – 3 punti,
 - realizzati da due anni – 2 punti,
 - realizzati da più di tre anni – 1 punto.
- Sostegno economico da parte di altri Comuni dell'Unione, altri enti o privati:
 - con sostegno economico da parte di altri Enti – 0 punti,
 - assenza di sostegno da parte di altri Enti – 1 punto.

L'assegnazione del contributo ai soggetti richiedenti ammessi al riparto è effettuata attraverso il seguente calcolo:

$$C = (S / T) \times P$$

In cui: S = stanziamento economico per assegnazione di contributi per il settore di intervento

T = somma dei punteggi dei soggetti concorrenti

P = punteggio ottenuto dal singolo concorrente

C = Contributo assegnato al singolo concorrente

La domanda di contributo, deve pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Unione entro e non oltre il termine fissato dall'avviso/bando che verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente.

La domanda, con specifica indicazione del contributo richiesto, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o associazione e corredata dalla seguente documentazione:

1. programma delle attività, manifestazioni e iniziative, previste per l'anno, con indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento;
2. preventivo e/o consuntivo delle entrate e delle spese sostenute e dei ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità;
3. dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la medesima iniziativa o per il programma di attività continuative, da altri enti, pubblici o privati;
4. dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
5. copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione.

Il Responsabile dell'Ufficio competente potrà richiedere in ogni momento al richiedente o al beneficiario qualsiasi ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini del procedimento.

Art. 7 - Erogazione dei contributi

I contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di bilancio, previo avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente dal settore amministrativo per la concessione di contributi.

Le richieste di contributo, in risposta all'avviso, per le iniziative della programmazione annuale devono pervenire all'Unione entro il termine fissato dall'avviso/bando, per il quale fa fede la data di accettazione al registro di protocollo dell'Ente.

In casi eccezionali, in caso di iniziative e manifestazioni una tantum, che a giudizio della Giunta dell'Unione possiedano tuttavia particolare rilevanza sociale, culturale, turistica e economica, è ammessa in deroga la presentazione di richiesta di contributo in data successiva al termine stabilito.

I contributi di natura straordinaria possono essere erogati purché l'istanza illustri dettagliatamente lo scopo di pubblico interesse in armonia con le finalità perseguite dall'Unione, e sia corredata dalla documentazione sopradescritta e a condizione che pervenga almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'effettuazione dell'iniziativa.

Art. 8 - Procedimento

L'ufficio competente provvederà a istruire le richieste di contribuzione provvedendo a predisporre apposita graduatoria, sulla base del bando.

Nessun contributo può essere disposto a favore di soggetti o iniziative privi dei requisiti necessari o in contrasto con le norme regolamentari o con le leggi in materia.

Prima di disporre l'esclusione di un soggetto richiedente o di un'iniziativa l'ufficio può richiedere all'Associazione ulteriori approfondimenti e verifiche.

La liquidazione del contributo, alla quale si provvede attraverso determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa previo esame della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, sulla base delle pezze giustificative ammissibili ai sensi del presente regolamento e di una relazione comprovante la

corrispondenza tra il programma presentato e quello effettivamente realizzato dal richiedente, fermo restando che:

- sarà consentito alle Associazioni presentare nel corso dell'anno una variazione del programma indicato in sede di istanza, con adeguate motivazioni, che potrà essere validato e autorizzato dal competente ufficio al fine dell'erogazione del contributo;
- le spese non prevedibili al momento dell'istanza, in sede di bilancio preventivo, saranno comunque considerate ammissibili se rientranti nelle finalità indicate dal presente regolamento e coerenti col programma delle attività proposte.

L'Unione rimane comunque estranea a qualsiasi rapporto di obbligazione che si costituisca fra i beneficiari e soggetti terzi.

L'accesso del pubblico alle iniziative è consentito, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto organizzatore, fermo restando che l'Ente dovrà essere informato sulle modalità di organizzazione dell'evento e sulle forme di pagamento eventualmente previste per l'ingresso alla manifestazione.

La concessione del contributo è vincolata all'esclusivo utilizzo per le finalità dichiarate.

Art. 9 – Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese di tipografia;
- b) spese di pubblicità e/o affissione;
- c) spese di locazione delle sale per convegni e manifestazioni;
- d) spese per il nolo delle attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate (che non siano già in dotazione);
- e) spese di montaggio e smontaggio palco per la realizzazione di particolari iniziative;
- f) spese per i diritti SIAE e di assicurazione;
- g) spese per l'allestimento e decorazione dei locali e/o luoghi utilizzati per l'espletamento della manifestazione;
- h) spese per l'esibizione artistica di gruppi teatrali/musicali e simili;
- i) borse di studio;
- j) premi anche in danaro se previsti nei bandi e supportati dal verbale delle apposite giurie;
- k) spese postali;
- l) spese per eventuale assistenza tecnica durante lo svolgimento dell'attività, manifestazione e iniziativa proposta (es. assistenza luci, ecc.);
- m) rimborso spese viaggio, polizze assicurative per persone o cose) connesse alla realizzazione dell'attività, manifestazione e iniziativa finanziata;

Art. 10 - Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc.;
- b) spese di vitto relative a soggetti appartenenti all'Organismo beneficiario di contributo, residenti nella località di svolgimento della manifestazione;
- c) acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili, salvo che non siano espressamente autorizzati in sede assegnazione del contributo, a seguito di finanziamenti a sostegno di produzioni (teatrali, musicali, videocinematografiche) e mostre;
- d) autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;
- e) spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni;

- f) spese non dettagliate in modo specifico;
- g) oneri relativi ad attività, manifestazioni e progetti già finanziati dall'Ente;
- h) oneri relativi a seminari, convegni e ogni forma di pubblicità non correlati all'attività, manifestazione e iniziativa finanziata;
- i) spese per quote associative per l'iscrizione ad altre associazioni.

Art. 11 – Modalità di rendicontazione

I contributi sono erogati solo su presentazione di apposito e documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, sottoscritto dal rappresentante legale/Presidente del soggetto richiedente.

Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di rendicontare l'utilizzo dell'importo complessivo destinato all'espletamento della manifestazione (spese sostenute dall'organizzatore e importo del contributo concesso dall'Unione).

La documentazione comprovante le suddette spese deve consistere in:

1. copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all'organismo al quale è diretto il contributo;
2. dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, dei terzi attestanti compensi (soggetti a ritenuta d'acconto) ricevuti dal beneficiario per prestazioni effettuate in occasione delle iniziative oggetto del contributo, nelle quali sia espressamente indicata l'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 5 – comma 2 del DPR 633/72 e successive modifiche, debitamente firmate dal ricevente in originale.

Per tutti i settori di intervento l'erogazione dei contributi può essere disposta per il 50% entro la data di inizio della manifestazione o del programma di attività continuative e per il restante 50% di norma entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto all'Unione.

Per attività di eccezionale rilevanza la Giunta dell'Unione può disporre l'erogazione nella misura del 75% entro la data di inizio dell'attività o del programma di attività continuative e per il restante 25% entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto al Comune.

I documenti giustificativi di spesa devono riferirsi all'intera attività svolta e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi:

- a) i dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa;
- b) i dati essenziali del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo;
- c) le voci di spesa;
- d) l'importo (specificando la somma relativa all'I.V.A.).

I documenti di spesa non validi saranno esclusi dal computo della somma rendicontata.

Qualora dal rendiconto finale dell'iniziativa la differenza tra i costi e i ricavi dovesse risultare inferiore a quella del piano di spesa, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente.

Il contributo sarà altresì ridotto in caso di realizzazione parziale delle attività e delle iniziative proposte ai fini dell'erogazione del contributo.

Il rendiconto dovrà essere presentato entro il termine indicato in apposita comunicazione inviata dall'Ufficio competente, al termine dell'annualità di riferimento, con le modalità e ai recapiti che saranno indicati dall'Associazione in sede di istanza.

In caso di mancato svolgimento dell'evento o del programma di attività per cui il contributo è stato concesso, il beneficiario dovrà restituire l'eventuale anticipazione già corrisposta. Previa diffida ad adempiere, il Responsabile del Servizio competente procederà al recupero coattivo dell'anticipazione.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Si applicano, laddove compatibili, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* e successive modifiche.

Il beneficiario dovrà rispettare le disposizioni, laddove compatibili, relative alla filiera dei contratti.

Art. 13 – Contributi straordinari

Consiste nell'erogazione di un contributo una tantum per manifestazioni, eventi, iniziative che abbiano rilevanza sovracomunale o che rientrino in un programma di eventi a rilevanza sovracomunale.

In tali casi la domanda deve essere presentata possibilmente almeno 15 giorni prima dell'iniziativa e l'entità del contributo richiesto non potrà determinare avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto della richiesta di contributo.

Viene erogato di norma a conclusione delle attività del progetto e comunque in maniera commisurata allo stato di avanzamento dell'attività, previa presentazione di apposita relazione sottoscritta dal legale rappresentante corredata dal rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite e dalla dichiarazione relativa all'assoggettabilità o meno dei contributi alla ritenuta d'acconto.

Per particolari necessità, a seguito di richiesta scritta adeguatamente motivata, la Giunta dell'Unione può deliberare che l'erogazione del 70% della somma destinata a contributo straordinario avvenga antecedentemente alla conclusione dell'attività per la quale viene richiesta.

Nel caso in cui l'evento per il quale sia stato anticipato il 70% del contributo, non dovesse più essere realizzato, il soggetto richiedente dovrà: a) con tempestività darne formale comunicazione all'Amministrazione indicando compiutamente le ragioni; b) restituire all'Unione la somma percepita entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui alla lettera a).

La mancata restituzione della somma percepita comporta l'esclusione da qualsiasi beneficio economico.

L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore dell'Unione, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato.

Art. 14 – Patrocinio e altri tipi di vantaggi economici

Per patrocinio s'intende la partecipazione senza oneri dell'Unione di Comuni alle iniziative culturali, ricreative, organizzate dai soggetti previsti nell'art. 1. La richiesta di patrocinio, senza oneri per l'Unione, deve essere presentata 15 (quindici) giorni prima dell'iniziativa che si intende realizzare.

La concessione del patrocinio viene accordata dalla Giunta dell'Unione, dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa.

Art. 15 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile nonché le eventuali disposizioni regolamentari, gli atti amministrativi e le norme di settore che dovessero succedersi nel tempo.

Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le presenti disposizioni per le fasi del procedimento non ancora esaurite.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera dell'Assemblea che lo approva.